

4708/2023

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto  
Responsabilità extracontrattuale -  
Danni da incidente ferroviario  
mortale.

Luigi Alessandro Scarano - Presidente -  
Enrico Scoditti - Consigliere -  
Emilio Iannello - Consigliere Rel. -  
Anna Moscarini - Consigliere -  
Marilena Gorgoni - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente

Oggetto  
R.G.N. 8123/2021  
Cron. 4708  
UP - 6/12/2022

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 8123/2021 R.G. proposto da

(omissi) (omissis) appresentato e difeso dagli Avv.ti (omissis)

con domicilio eletto in (omissis)

presso lo studio dell'Avv. F (omissis) i;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv.

(omissis) ;

- *controricorrente* -

2022  
2149

5

e nei confronti di

(omissis)

- *intimate* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, n. 115/2020 depositata il 04/02/2020;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello;

Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede l'accoglimento dei motivi secondo e terzo di ricorso.

#### **FATTI DI CAUSA**

1. (omissis) (omissis) convenne avanti il Tribunale di Palmi (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi presso la stazione ferroviaria di (omissis) nel pomeriggio del (omissis) in cui aveva perso la vita la figlia (omissis) per essere stata «agganciata» dalla scaletta di servizio posta a lato della carrozza del conducente di un treno " (omissis) in transito nel binario sul marciapiede del quale si era nel tragico occorso trovata la vittima.

Secondo parte attrice l'origine dell'evento era da individuare nel mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza della stazione ferroviaria, soprattutto in relazione ai dispositivi acustici di diffusione degli annunci relativi all'arrivo dei convogli, oltre che al ritardo nella comunicazione dell'arrivo di (omissis) nonché al sistema di illuminazione della banchina (e, quindi, alla mancata visibilità della linea gialla di demarcazione della stessa rispetto alla zona più prossima al binario). Questo insieme di circostanze, infatti, avrebbe reso impossibile percepire il sopraggiungere del treno, determinando,

così, il sinistro mortale.

All'esito del giudizio di primo grado, espletata prova per testi e disposto lo svolgimento di c.t.u., l'adito Tribunale (sentenza n. 548/11, del 10 novembre 2011) riconobbe la responsabilità di <sup>(omissis)</sup> nella causazione del sinistro solo nella misura del 40%, attribuendo il restante 60% alla stessa vittima, ritenendo che questa – dopo aver attraversato il binario, per giunta "indugiando" sullo stesso a mo' di scherzo – non era riuscita a risalire sulla banchina o a completare l'operazione che l'avrebbe collocata oltre la linea gialla che separa la banchina stessa dalla sua parte più prossima al binario.

Condannò pertanto F <sup>(omissis)</sup> . al pagamento in favore del <sup>(omissis)</sup> della somma di € 100.000, oltre interessi legali dal di della pubblicazione.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame interposto dal <sup>(omissis)</sup> ha rideterminato nella maggior misura del 50% la concorrente responsabilità di <sup>(omissis)</sup> nella causazione del sinistro, così liquidando in suo favore ulteriori € 10.000,00 (da aggiungersi agli € 100.000,00, già determinati dal primo giudice) quale importo del risarcimento dovutogli.

3. Avverso tale decisione <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste <sup>(omissis)</sup> depositando controricorso.

Le altre intimato non svolgono difese nella presente sede.

4. Essendone state ritenute sussistenti le condizioni, il relatore designato ha redatto proposta per la trattazione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ..

5. All'esito dell'adunanza camerale, in vista della quale il ricorrente aveva depositato memoria, la Sesta Sezione Civile di questa Corte, Sottosezione Terza, con ordinanza interlocutoria n. 11447 dell'8 aprile 2022, reputando insussistenti le condizioni di cui

all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso, ha disposto la rimessione della causa a questa sezione ordinaria.

È stata quindi fissata l'odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi secondo e terzo di ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con riferimento alla reale posizione della vittima al momento del sinistro», in relazione agli artt. 111, comma sesto, Cost., all'art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., e all'art. 116, comma primo, cod. proc. civ..

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui — dopo aver assunto «come elemento indefettibile ed univoco» la circostanza che la vittima del sinistro «abbia attraversato e comunque si sia trovata sui binari poco prima della disgrazia» — attribuisce rilevanza «dirimente» alle «fotografie scattate dalla Polizia Scientifica del Commissariato», nel senso che esse non lascerebbero dubbi sul fatto che «non vi sia stato un urto frontale» e che, dunque, la vittima «non si trovasse ferma sui binari, ma che stesse raggiungendo la banchina» o che, comunque, appena raggiunta la stessa, «non si

fosse posta oltre la c.d. linea gialla di sicurezza».

Il ricorrente lamenta che la Corte reggina è pervenuta a tali conclusioni «omettendo di considerare quanto altro riferito dalle testi», soprattutto in relazione alla posizione della vittima dopo che la stessa avrebbe completato la risalita dal binario e che ciò ha condotto il giudice di appello ad attribuire, erroneamente, alla stessa condotta della vittima efficacia concausale nella produzione dell'evento mortale.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2059 cod. civ. con riferimento alla quantificazione del danno.

Con il terzo motivo egli poi denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 111, comma sesto, Cost., per omessa motivazione circa la quantificazione del danno.

Entrambi i motivi censurano la decisione di quantificare in € 10.000,00 il danno «ulteriore» riconosciuto al (omissis) quale effetto della diversa (e maggiore) ritenuta corresponsabilità di (omissis) nella causazione del sinistro mortale.

4. Il primo motivo è inammissibile.

Si muovono con esso, invero, censure evidentemente estranee al paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.:

Al riguardo converrà rammentare che, secondo esegesi ormai pacificamente acquisita, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo

della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014).

È principio del pari pacifico quello secondo cui «spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. 13/01/2020, n. 331), anche su tali basi essendosi ribadita – da parte delle Sezioni Unite – l'inaffidabilità di quel tipo di censura «che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» – le ultime due essendo le ipotesi rilevanti nel caso che occupa – «miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (da ultimo, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476).

L'inammissibilità della doglianza appare comunque apprezzabile sotto diversi altri diversi profili.

4.1. Il primo discende dal fatto che non è neppure individuata correttamente la valutazione che dovrebbe dirsi obiettivamente e necessariamente falsata dal dedotto vizio di motivazione.

A pag. 11 del ricorso (penultimo cpv.) la parte sembra dolersi del fatto che, «una volta accertata la condotta imprudente della ..... » (accertamento questo che non sembra nemmeno in sé contestato), la Corte reggina abbia ritenuto di attribuire ad essa «una valenza preponderante nella causazione del sinistro», con ciò dunque postulando una decisione diversa da quella invece pronunciata che, come detto, in parziale riforma della sentenza del tribunale, ha riconosciuto una efficacia causale pari (e non preponderante) alla condotta della vittima.

4.2. Sul punto è ancora da rimarcare che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione (Cass. 10/01/2017, n. 272). In tema è stato anche rimarcato come l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisca il frutto di un procedimento logico e non matematico, e, come tale, insuscettibile di giustificazione analitica. Ne consegue che colui il quale si dolga del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi ad invocare che la corresponsabilità della vittima fosse in realtà maggiore o minore di quella accertata, ma ha l'onere di dedurre il vizio di motivazione, sotto forma di contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono (Cass. 24/03/2011, n.

6752).

Le critiche nella specie mosse alla sentenza impugnata non si muovono su tale piano ma, come detto, su quello della valutazione degli elementi di prova acquisiti.

In ogni caso non è certamente dato ravvisare alcuna incoerenza logica intrinseca nella motivazione della Corte territoriale che, anche sotto tale profilo, rispetta certamente il «minimo costituzionale» e si sottrae al sindacato di legittimità.

4.3. Non può infine sottacersi che il vizio ascritto alla sentenza di merito manca comunque di decisività, essendo evidente che una diversa valutazione delle prove acquisite (comunque, ripetesi, non sindacabile in sede di legittimità) non avrebbe potuto in ogni caso condurre ad escludere o ponderare diversamente il concorso di colpa della vittima, discendente dal fatto che la stessa si trovava certamente al di là della linea gialla del marciapiede, fatto di per sé innegabile (e come detto neppure contestato) dal momento che se tale non fosse stata la imprudente ubicazione della vittima il tragico «aggancio» non avrebbe potuto verificarsi.

5. I motivi secondo e terzo – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – sono inammissibili.

Quello che con essi è evidenziato non è un errore di giudizio ma un errore di calcolo aritmetico, determinato da erronea applicazione di regole matematiche sulla base di presupposti chiaramente individuati (ossia l'entità del danno base nella sua interezza, già fissata nella sentenza di primo grado ed oggetto di giudicato interno in quanto in sé non impugnata).

Come evidenzia il P.M. nelle sue conclusioni, *«un facile computo matematico consente di rilevare che il giudice di primo grado valutò il danno astrattamente riconoscibile a favore di (omissis) (omissis) i nella misura di € 250.000,00; ridotto ad € 100.000,00 per la detrazione del 60% imputabile alla vittima e il conseguente*



riconoscimento a favore del ricorrente di una voce pari al 40% del danno totale ( $250.000,00/100*40 = 100.000,00$ ).

«Ne consegue che, una volta riconosciuta una corresponsabilità della vittima nella minore misura del 50%, il risarcimento finale spettante a (omissis) (omissis) sarebbe dovuto essere pari ad €  $250.000/100*50 = € 125.000,00$ .

«In tal senso avrebbe dovuto pronunciarsi il dispositivo, conformandosi alla motivazione della sentenza (ove il danno viene riconosciuto percentualmente, ma non concretamente calcolato).

«La Corte territoriale, pertanto, è incorsa in un errore di calcolo, probabilmente, dovuto al fatto di avere ritenuto, del tutto erroneamente sotto il profilo matematico, che il 10% di maggiorazione (dal 40% al 50%)».

Ciò posto, deve però rammentarsi che l'errore di calcolo è suscettibile di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. e resta conseguentemente sottratto al vaglio della <sup>Corte Suprema di</sup> Cassazione (v. Cass. 15/05/2009, n. 11333).

6. Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

#### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese


forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2022


Il Consigliere estensore

(Emilio Iannello)



Il Presidente

(Luigi Alessandro Scarano)



Depositato in Cancelleria

Oggi, 15 FEB. 2023

Funzionario Giudiziario  
Antonella SAYONE

